



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.894/T/22.49 del 18 settembre 2022

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
e
Ai Colleghi Consiglieri penitenziari in prova

**OGGETTO: Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al
Personale appartenente alla Carriera dei funzionari. Invio verbali di riunione.
-RICHIESTA DI ALLEGAZIONE A VERBALE DELLE OSSERVAZIONI SI.DI.PE.
ALL'INCONTRO DEL 02 AGOSTO 2022-**

Colleghe e Colleghi,

faccio seguito alla nota Prot. n.882/T/22.37 del 04 agosto 2022, che a suo tempo Vi ho trasmesso, per inviarVi l'odierna nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.893/T/22.48 del 18 settembre 2022 di pari oggetto.

Con essa è stata richiesta l'allegazione al verbale dell'incontro svolto in data 02 agosto 2022, della nota Prot. n.881/T/22.36 del 02 agosto 2022 di questa Segreteria Nazionale, contenente le osservazioni formulate a suo tempo dal Si.Di.Pe. e che su espressa richiesta del Signor Capo del Dipartimento furono già allora al medesimo trasmesse.

Naturalmente Vi terremo informati degli sviluppi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria

Ai Colleghi da poco nominati consiglieri penitenziari in prova diciamo, sin da ora: **"Iscrivetevi al Si.Di.Pe."**, il sindacato che tutela veramente gli interessi della categoria e che lavora seriamente e responsabilmente per tutti noi.

Cari saluti e buon lavoro.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.893/T/22.48 del 18 settembre 2022

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott. Massimo Parisi

ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia

On.le Avv. Prof. Francesco Paolo Sisto

ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

Cons. Raffaele Piccirillo

ROMA

Al Signor Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro della Giustizia

Cons. Franca Mangano

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Presidente Dott. Carlo Renoldi

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità

Presidente Dott.ssa Gemma Tuccillo

ROMA

**OGGETTO: Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al
Personale appartenente alla Carriera dei funzionari. Invio verbali di riunione.
-RICHIESTA DI ALLEGAZIONE A VERBALE DELLE OSSERVAZIONI SI.DI.PE.
ALL'INCONTRO DEL 02 AGOSTO 2022-**

Con riferimento alla nota si codesta Direzione Generale
m_dg.GDAP.09/09/2022.0334280.U, con la quale è stato inviato il verbale dell'incontro svolto in

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

data 02 agosto 2022¹, tenuto conto della stesura necessariamente sintetica del verbale citato, si chiede di voler ad esso allegare, per costituirne parte integrante, l'unita nota Prot. n.881/T/22.36 del 02 agosto 2022 di questa Segreteria Nazionale, contenente le osservazioni formulate a suo tempo dal Si.Di.Pe. e che su espressa richiesta del Signor Capo del Dipartimento furono già allora al medesimo trasmesse.

È gradito un cortese cenno di assicurazione in merito.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

¹ a seguito della convocazione m_dg.GDAP.22/07/2022.0282711.U del 22/07/2022 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria, in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo alla "Revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari", trasmesso con la nota m_dg.GDAP.20/07/2022.0279878.U del 20.07.2022 della predetta Direzione Generale.

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.881/T/22.36 del 02 agosto 2022

Al Signor Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia

On.le Avv. Prof. Francesco Paolo Sisto

ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

Cons. Raffaele Piccirillo

ROMA

Al Signor Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro della Giustizia

Cons. Franca Mangano

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Presidente Dott. Carlo Renoldi

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità

Presidente Dott.ssa Gemma Tuccillo

ROMA

**OGGETTO: Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al
Personale appartenente alla Carriera dei funzionari.
- Osservazioni Si.Di.Pe. all'incontro del 02 agosto 2022-**

Pregiatissime Autorità,

si è svolto in data 02 agosto 2022, a seguito della convocazione m_dg.GDAP.22/07/2022.0282711.U del 22/07/2022 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'incontro con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria, in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo alla "Revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari", qui trasmesso con la nota

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

m_dg.GDAP.20/07/2022.0279878.U del 20.07.2022 sempre a firma dello stesso Direttore Generale e che si allega in copia.

Orbene, con la presente nota il Si.Di.Pe., che, come è noto, è l'organizzazione sindacale più rappresentativa del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D. Lgs. n.63/2006¹, intende formulare le proprie osservazioni in merito allo schema di provvedimento in argomento. Innanzitutto, se, da un lato, è stata accolta con favore la scelta dell'Amministrazione di convocare non soltanto i sindacati maggiormente rappresentativi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ma anche quelli rappresentativi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria - come già richiesto da questa organizzazione sindacale in occasione della pubblicizzazione sui siti sindacali della prima bozza del D.M. in questione - dall'altro, tuttavia, non possiamo non esprimere il nostro disappunto per la scarsa attenzione sinora dimostrata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nei confronti della dirigenza penitenziaria, restando ad oggi ancora irrisolte tutte le delicate problematiche di ordine giuridico ed economico più volte formalmente rappresentate e che il provvedimento in esame, ove fosse varato nella versione proposta, non potrà che acuire ulteriormente. D'altronde, l'esigenza di un confronto costante e costruttivo con l'Amministrazione su tutte le materie penitenziarie di portata strategica ed, in generale, sui temi di comune interesse, è stata più volte rappresentata in occasione dei numerosi incontri succedutisi nel tempo con i vertici politici ed amministrativi del Ministero. Infatti, il Si.Di.Pe. ha sempre sottolineato che l'estromissione sistematica e reiterata della dirigenza penitenziaria dal doveroso confronto sulle scelte di fondo dell'Amministrazione e sulle più rilevanti tematiche gestionali del Dipartimento, si era rivelata un'opzione fallimentare e potenzialmente pregiudizievole per tutti, tanto sul piano organizzativo, quanto su quello dei risultati auspicati.

Si è avuto modo di evidenziare, infatti, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è individuato dalla legge quale vertice gerarchico di tutte le categorie di dipendenti dell'Amministrazione e quale responsabile della sua *governance* complessiva ed unitaria. Il dirigente penitenziario è il dirigente di "tutti", perché gestisce, coordina e dirige tutte le professionalità operanti nel carcere, nel sistema penitenziario e nell'area penale esterna. Egli, è impegnato, a tutti i livelli, nel delicato compito di assicurare tanto l'ordine, la sicurezza e la

¹ D.M. 4 giugno 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.163 del 30.06.2020).

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

disciplina all'interno dei penitenziari, quanto il trattamento rieducativo ed il percorso di risocializzazione, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi di "tutte" le professionalità che operano nel complesso e variegato universo dell'esecuzione penale. È per questa ragione che è necessario ed auspicabile che le rappresentanze sindacali della dirigenza penitenziaria siano opportunamente ed effettivamente coinvolte in tutte le questioni che la interessano e che riguardano l'organizzazione e l'operatività quotidiana degli istituti e dei servizi centrali e periferici dell'Amministrazione Penitenziaria e di quella della Giustizia Minorile.

Abbiamo apprezzato, quindi, positivamente che, a scioglimento della riserva formulata con la nota n. 0471106.U Prot. del 30 dicembre 2020 a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., nella quale si preannunciava l'avvio di "*...un confronto con le OO.SS. rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria su tutti gli aspetti organizzativi che incidono sulla posizione dei direttori penitenziari.*", sia finalmente giunta la convocazione per il giorno 28/07/2022, poi rinviata al 02/08/2022. Di contro, tuttavia, spiace rappresentare che per nulla apprezziamo lo schema di provvedimento proposto che, invero, non solo non sembra finalizzato ad efficientare il sistema, ma rischia, anzi, di disgregarlo ulteriormente, frammentando funzioni e competenze, e, addirittura privando gli Uffici, che sono unità organizzative dirigenziali con funzioni di direzione e coordinamento, di alcune specifiche attività di esclusiva competenza di altre professionalità.

L'ipotesi di provvedimento ministeriale di cui si discute, infatti, impatta in modo significativo sull'organizzazione complessiva delle due Amministrazioni e, a nostro parere, interferisce con le funzioni che la vigente normativa attribuisce al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, con l'effetto di delineare, di fatto, un'organizzazione marcatamente sbilanciata verso i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, compromettendo, così, quegli equilibri e quelle armonie ordinamentali e funzionali volute dal legislatore nel sistema dell'esecuzione penale interna ed esterna, sistema nel quale l'ordine, la sicurezza, la disciplina ed il trattamento sono principi e fini di pari importanza e livello, perché sono parimenti indispensabili ad assicurare le finalità della rieducazione e della risocializzazione solennemente attribuite alle pene – di ogni genere e specie – dall'art. 27 della Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario.

Non è certamente un caso che il legislatore abbia voluto ai vertici degli Istituti Penitenziari – per minorenni e per adulti - e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nonché ai vertici del

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dei Provveditorati Regionali del D.A.P.², i dirigenti penitenziari in regime di diritto pubblico, appartenenti ad una carriera disciplinata da un proprio autonomo ordinamento professionale contenuto nel D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, recante *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"*; dirigenti, cioè, che non appartengono a nessuna delle altre categorie di personale che operano all'interno delle carceri e, a vario livello, sul territorio e che possono esercitare, in una posizione di terzietà e di autonomia, le delicate e nevralgiche funzioni loro attribuite dalla legge. In tal senso, il Dirigente penitenziario è figura professionale di garanzia all'interno del complesso e variegato sistema dell'esecuzione penale.

Peraltro, anche il legislatore del "riordino" delle Forze di Polizia, sia quello delegante sia quello delegato, non ha voluto minimamente alterare questi delicati equilibri, confermando, anzi, il mantenimento del vincolo gerarchico di tutti ruoli e le qualifiche del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria al Dirigente penitenziario, attraverso l'esplicito rinvio all'art. 9 *"Doveri di subordinazione"* della Legge 15.12.1990 n. 395 operato dall'art. 6 *"Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria"*, comma 1, del D. Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

Con questa premessa procederemo, di seguito, a formulare le nostre più dettagliate osservazioni sulla Bozza di D.M. in argomento, avuto riguardo, primariamente, alle norme organizzative, sulle quali si fonda l'attuale architettura dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, voluta dal legislatore e partiremo, visto che lo schema di decreto afferisce alla *"Revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria relative al personale appartenente alla carriera dei Funzionari"*, dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*.

Diremo, allora, che l'attribuzione degli incarichi al personale appartenente alla carriera dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria non può e non deve prescindere dalla cornice generale dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo, nella sua unitarietà, dall'art. 5, commi 2 e 3,

² Cfr. Tabella A (Art. 3, comma 3) del D.Lgs. 15-2-2006 n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"* che prevede: per i Dirigenti generali penitenziari gli incarichi di Capo di Dipartimento; vice capo di Dipartimento; direttore generale; direttore istituto superiore studi penitenziari (oggi Scuola Nazionale dell'Esecuzione Penale); Provveditore regionale.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

della Legge n. 395/90³, come modificati rispettivamente dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, e dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

Questo significa che, a legislazione vigente, le *“Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”* di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, non possono certo essere individuate al di fuori dei compiti istituzionali del Corpo e *“Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121”*, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e, quindi, anche il personale appartenente alla carriera dei funzionari e dei dirigenti - solo in via residuale *“possono essere impiegati in attività amministrative di supporto”* e sempre che esse *“direttamente connesse ai servizi di istituto”*. Ne consegue, quindi, che ai predetti funzionari del Corpo:

- non possono essere attribuiti compiti non propriamente istituzionali, che rientrano, invece, nelle competenze proprie del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, così come definite dall'art.2 *“Funzioni dirigenziali”* del D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”* e degli uffici dipartimentali e provveditoriali e dei Centri per la Giustizia Minorile nei quali tali funzioni si esplicano e che sono attribuiti ai dirigenti penitenziari⁴;

³ “2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.

3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto”

⁴ Art. 2.

1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

- possono, invece, essere attribuiti solo incarichi nell'ambito degli uffici (dipartimentali, provveditoriali e delle altre articolazioni citate dall'art. 6 del D.Lgs. n.146/2000), nei quali si esplica e si declina propriamente l'attività istituzionale del Corpo di Polizia Penitenziaria ed in quelli che saranno individuati nelle neo istituite Direzioni Generali del Corpo di polizia penitenziaria dall'art.5-bis *"Direzioni generali della Polizia penitenziaria"*⁵ del D.Lgs. n.146/2000, così come introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, cioè nell'ambito della *"Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria"* e della *"Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies"* del medesimo D.Lgs. n.146/2000.

b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;

3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;

j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna".

⁵ "Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). - 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies."



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

In altri termini, è contraria alle vigenti disposizioni normative l'ipotesi, pur contenuta nello Schema di Decreto del Ministro della Giustizia e nelle Tabelle allegate, di attribuire al personale della carriera dei funzionari e dei dirigenti del Corpo posti di funzione nei due Dipartimenti – quello Penitenziario e quello della Giustizia Minorile e di Comunità - ed, a livello periferico, nei Provveditorati Regionali, in uffici diversi da quelli innanzi richiamati ed in posti di funzione collocati in aree di competenza riservate dalla legge ai dirigenti penitenziari, ai dirigenti dell'Area 1 del Comparto delle “Funzioni Centrali” ed agli stessi funzionari di Area Terza, titolari di posizioni organizzative, del medesimo Comparto di contrattazione.

In ogni caso, lo schema di Decreto Ministeriale, a nostro parere, confligge, *ictu oculi*, con le norme che disciplinano il rapporto gerarchico tra il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e quello della carriera dirigenziale penitenziaria.

Infatti, l'articolo 9, comma 1, della Legge 15.12.1990, n. 395 istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria dispone, che: *“Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti... f) del direttore dell'istituto”*. Inoltre, l'articolo 7 *“Doveri di subordinazione gerarchica e funzionale”* del D.P.R. 15/02/1999 n. 82, recante il *“Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”*, tuttora prevede che: *“1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.”*

Né, d'altronde, gli adeguamenti che pur potranno essere apportati al Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria approvato con il D.P.R. n. 82/1999, in virtù di quanto

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, conseguenti all'entrata in vigore del medesimo Decreto, potranno mai interessare il rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale, che è disciplinato da norme di rango primario, non ultime la Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con il D.P.R. 30/06/2000 n. 230. A questo proposito, sommessamente osserviamo che è scaduto da tempo il termine di sei mesi, assegnato al Ministero della Giustizia per apportare al Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del citato D.Lgs. 27/12/2019 n. 172, come tassativamente previsto dall'articolo 35 del medesimo Decreto Legislativo. Peraltro, tali modifiche avrebbero dovuto essere apportate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e, cioè, "...con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19".

In ogni caso, il Decreto Legislativo n. 172/2019 non ha modificato neppure l'articolo 43 "Norme di Raccordo" del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95 recante le prime "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Tale norma, tuttora vigente, ha confermato che "1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti. 2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al settore di competenza. 3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto".

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Inoltre, lo stesso articolo 6 *“Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”* del Decreto Legislativo n. 146/2000 - come sostituito dall'articolo 40 del D. Lgs. n. 172/2019 – prevede, al comma 1, che i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprano gli incarichi di cui al medesimo articolo e svolgano i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale, ma sempre *“...fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.”*, in materia di doveri subordinazione gerarchica nei confronti di tutte le Autorità elencate nello stesso articolo 9.

Va, inoltre, osservato che lo schema di Decreto proposto interviene omettendo un atto che, logicamente e cronologicamente, dovrebbe essere il suo presupposto, ovvero una modifica al vigente Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia. Difatti, l'istituzione di due nuove Direzioni Generali della Polizia Penitenziaria, operata con l'introduzione dell'art.5-bis del D. Lgs. n.146/200 a cura dell'art. 32, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 - e cioè la *“Direzione Generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria”* e la *“Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria”* - impone un nuovo assetto organizzativo del Ministero Giustizia, non essendo più adeguato quello a suo tempo adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2015, n. 84 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*. Tale modifica è atto necessario e presupposto all'individuazione dei posti di funzione che potranno essere assegnati ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo nelle nuove direzioni Generali. Per usare una metafora architettonica, che ben si adatta ai processi di reingegnerizzazione della Pubblica Amministrazione postulato dal legislatore in numerosi interventi normativi, non si può costruire un edificio se prima non sono state gettate le sue basi, né si possono realizzare i locali di ciascuno dei suoi piani se prima non sia stata costruita la sua struttura portante. Nel nostro caso staremmo prevedendo la realizzazione dei locali dell'edificio prima ancora di averlo costruito o, se si preferisce, si sta iniziando dalla coda – i posti di funzione, al centro ed in periferia - anziché dalla testa, cioè dall'assetto organizzativo del Ministero della Giustizia.

Per convincersi di questo assunto, ci limitiamo a far rilevare che nel testo vigente dell'articolo 6. *“Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria”* del D.P.C.M. 15/06/2015 n. 84 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”* non si fa ancora menzione dell'istituzione delle due nuove

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Direzioni Generali della Polizia Penitenziaria, sebbene il citato D.P.C.M. sia stato più volte modificato ed integrato, da ultimo, con il D.P.C.M. 22/04/2022 n. 54 che all'art.1, comma 2, lett. d), nn.1 e 2 ha modificato il D.P.C.M. 84/2015, sostituendo la lett. a) e aggiungendo la lett. a-bis) all'articolo 6, comma 2, così scorporando l'attuale Direzione Generale del Personale e delle Risorse per creare la *Direzione generale del personale* e la *Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria*, in attuazione dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021.

Inoltre, l'articolo 5-bis "*Direzioni generali della Polizia penitenziaria*" del D. Lgs. 21/05/2000 n. 146 recante "*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266*", istituisce sì presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria la *Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria* e la *Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria*, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia Penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies del medesimo Decreto Legislativo, ma non individua, né tanto meno declina, le loro "competenze", come invece fa il citato articolo 6 del D.P.C.M. n. 84/2015 per le Direzioni generali già esistenti del D.A.P.. A ciò si aggiunga che, al momento, nessuno dei primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria "di carriera" ha ancora maturato i requisiti minimi di anzianità – cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore – utili per essere ammessi allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore. Infatti, i dirigenti attualmente in servizio hanno soltanto maturato l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 01/07/2022.

Non fosse altro che per questi assorbenti motivi, sarebbe necessario, quindi, modificare ed integrare il vigente Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia che, in assenza di una specifica norma derogatoria, dovrà necessariamente essere un Decreto del Presidente della Repubblica. A normativa vigente, si dovrà, cioè, seguire la procedura ordinaria per l'adozione dei Regolamenti Ministeriali, prevista dall'art. 17, commi 2 e 4-bis della Legge 23 agosto 1988, n. 400 "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*"⁶.

⁶ Articolo 17 "*Regolamenti*" della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214).
- Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "(...) 2. *Con decreto del*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Infatti, il vigente Regolamento di organizzazione – e tutti i successivi D.P.C.M. di modifica – sono stati adottati con lo strumento del D.P.C.M., in quanto, di volta in volta, è stata prevista espressamente dalla legge delega originaria - ed anche dalle leggi successive di modifica - una procedura semplificata “a termine”, più volte poi prorogata, per rispondere all'urgenza di dare attuazione delle misure della così detta *spending review* e delle successive novelle legislative succedutesi nel tempo.

A ciò si aggiunga che andrebbe, verificata punto per punto, la coerenza dello schema di Decreto in esame con le norme contenute nei Decreti Delegati applicativi della Legge 15 dicembre 1990, n. 395 “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”, istitutiva del predetto Corpo, in particolare con i precetti normativi, tuttora vigenti, contenuti nei Decreti Legislativi del 30/10/1992 nn. 443, 444, 445, 446 e 449, che non risultano modificati dalle norme relative al riordino del Corpo contenute nel Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e, infine, nel Decreto Legislativo 27- dicembre 2019 n. 172 in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.

Fatte salve, quindi, queste osservazioni di carattere metodologico e normativo, si rappresenta che dalla mera lettura dello schema di D.M. e delle Tabelle allegate non si comprendono i criteri che hanno portato l'Amministrazione a ripartire tra Uffici centrali ed Uffici

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (...). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (6).*

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete “.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

periferici del D.A.P. e del D.G.M.C. i funzionari direttivi ed i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Per questo, questa organizzazione sindacale ha chiesto e - sinora non ha ottenuto riscontro - di conoscere gli esiti del Gruppo di Lavoro istituito con Provvedimento del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 30/12/2021 ed incaricato dell'elaborazione di un nuovo D.M. che ripartisca sul territorio i 715 funzionari contemplati dalla attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria, in modo corrispondente alle competenze loro attribuite dal novellato art. 6 del D. Lgs. 21 maggio 2000 n. 146, nonché quelli del Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. del 17/03/2022 del Signor Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, nell'affrontare la tematica della *"Bozza di Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia"* si sarebbe dovuto occupare anche dei riflessi sull'assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'istituzione di *"...una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria"* introdotta dall'articolo 35 comma 4, del Decreto Legge 06/11/2021 n. 152 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, nonché dall'istituzione della *"...Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia Penitenziaria..."* prevista dall'articolo 5 bis del D. Lgs. 21/05/2000 n. 146 recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266"*.

In attesa del materiale richiesto, si osserva, sin d'ora, che sarebbe auspicabile assegnare prioritariamente i posti di funzione nei Reparti degli Istituti Penitenziari - per adulti e per i minorenni - nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti e nei Nuclei di Polizia Penitenziaria costituiti presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, al fine di soddisfare le pressanti esigenze operative di quelle che sono vere e proprie "frontiere" nelle quali gli uomini e le donne del Corpo vivono e lavorano a diretto contatto con l'utenza dei detenuti e dei soggetti in esecuzione penale esterna.

Non possiamo sottacere, infatti, che ancora oggi molti istituti penitenziari, anche di rilevanti dimensioni, sono privi di un Comandante di Reparto con qualifica dirigenziale. Una volta

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

soddisfatte queste esigenze – che questa organizzazione sindacale reputa ineludibili e prioritarie – si dovranno valutare e soddisfare le esigenze emergenti nelle Scuole e negli altri Uffici o Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità o degli Uffici Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nei quali pure può svolgersi il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, come espressamente previsto dall'articolo 13-*quinquies* del D.Lgs. n.146/2000. L'impressione che si ricava dal testo è, invece, che si punti a creare posti di funzione nei due Dipartimenti e nei Provveditorati e comunque nelle sedi extramoenia, finanche estranee all'Amministrazione e cioè alla primaria *mission* istituzionale sua e del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si rappresenta, inoltre, che l'utilizzo da parte del legislatore delegato della nomenclatura di direttore di divisione, consigliere e vice consigliere ministeriale appare anacronistico ed è derivato dalla ripresa delle denominazioni del personale della ex carriera direttiva e dirigenziale dello Stato contenute nella Parte Seconda, Titolo I, Capo I del D.P.R. n. 3/57, che, sul punto, è stato innovato dalle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, Sezione I, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*. La circostanza che siamo in presenza di un "arcaismo" giuridico è corroborata dal fatto che in nessuno degli atti normativi che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità si rinviene l'ipotesi dell'esistenza di "Divisioni", tanto meno autonome ed affidate a dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria né a livello centrale né periferico; il che pone, quanto meno, un problema di coordinamento o di armonizzazione tra fonti normative di rango e di livello diverso. Peraltro, si deve osservare che la previsione di "Divisioni" presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento non trova previsione nel rinnovato art.6, comma 6, del D.Lgs. n.146/2000 e che quelli di consigliere e vice consigliere ministeriale non possono costituire propriamente posti di funzione, ma semmai, più propriamente, incarichi aggiuntivi di carattere specifico e comunque tecnico-operativo. In verità il termine "Divisione" suggerisce il rimando, improprio ed inconfidente, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, articolazione, autonoma ed autocefala, del Ministero dell'Interno, che ha una diversa organizzazione, perché ha una diversa *mission* istituzionale rispetto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Non è chi non veda, quindi, che tale problema rimanga ancora tutto da affrontare *de jure condendo*, anche perché sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

sia il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sono adesso strutturati in un Ufficio del Capo Dipartimento – con relativi Uffici di staff - ed in Direzioni Generali, che si sub-articolano, a loro volta, in Uffici – affidati a dirigenti penitenziari ed a dirigenti appartenenti all'Area 1 del Comparto “Funzioni Centrali” ed in Sezioni – affidate a Funzionari dell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, titolari, si badi, di posizioni organizzative o, estemporaneamente e *more temporis*, a funzionari del ruolo direttivo, dirigenti aggiunti o dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Senza contare la necessità di armonizzare la struttura organizzativa centrale di rango dirigenziale generale e dirigenziale (Provveditorati, Centri per la Giustizia Minorile, Uffici Inter-distrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna, Istituti di Istruzione e Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale e così via) a quella degli Uffici periferici delle due Amministrazioni interessate. Va, inoltre, rilevato come la necessità di individuazione dei posti di funzione da attribuire ai neo dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria non possa essere disgiunta da una declinazione precisa e puntuale dei relativi compiti e responsabilità. Va aggiunto, inoltre, che la qualifica dirigenziale porta con sé il dovere dell'Amministrazione di garantire la necessaria rotazione del personale dirigente in tutti gli incarichi di funzione, in ossequio ai principi di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa diretti a evitare quelli che l'A.N.A.C. definisce *“comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.”* (Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - PNA 2019). È di tutta evidenza, infatti, che la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 13-quinquies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come introdotto dall'art.32, comma 1, lett.i, n.2, del D.lgs. n.172/2019 secondo cui comma, *“L'incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque”*, è ipotesi che il legislatore ha voluto specificamente attenzionare, non escludendo certo la rotazione negli altri casi.

Per quanto riguarda la funzione di vice direttore generale del personale e delle risorse e quella di vice direttore generale della formazione è necessario fare un ragionamento sotto due profili.

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sotto un profilo formale, tecnico-giuridico, poiché il D.P.C.M. 22/04/2022 n. 54 - che all'art.1, comma 2, lett. d), nn.1 e 2 ha modificato il D.P.C.M. 84/2015 - ha eliminato l'attuale Direzione Generale del Personale e delle Risorse per creare la *Direzione generale del personale* e la *Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria*, è di tutta evidenza che la previsione di un *vice direttore generale del personale e delle risorse*, dirigente superiore della Polizia Penitenziaria deve considerarsi caducata, per la tacita abrogazione operata dall'art. 35, commi 4 e 5, del Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021.

Sotto un profilo più generale riguardante entrambe le funzioni di *vice direttore generale del personale e delle risorse* e di *vice direttore generale della formazione* è chiaro che si porrebbe un problema di equilibrio del sistema, non potendosi immaginare l'assenza di un contrappeso con la creazione di un vicedirettore delle medesime direzioni generali della carriera dirigenziale penitenziaria per la funzione propria di equilibrio del personale di tale carriera e in coerenza con il principio, valevole a tutti i livelli organizzativi dell'Amministrazione, imposto anche dalla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che, nella PARTE V "Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al n.71, stabilisce: "*Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale*". Analogo ragionamento riguarda, evidentemente, la posizione di "*vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore*"

Questo impone, quindi, una revisione delle dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria ed anche una rivisitazione dei posti di funzione di incarico superiore.

In questo senso, appare necessario ed opportuno, che, *melius re perpensa* la complessiva problematica della ripartizione dei posti di funzione dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria sia rivista e ripensata, alla luce delle prime osservazioni sin qui formulate, osservazioni che ci si riserva di approfondire ulteriormente dopo l'acquisizione degli atti presupposti alla redazione della bozza di D.M. in esame.

A fronte delle considerazioni sin qui espresse è, conseguentemente, negativa la valutazione complessiva di questa organizzazione sullo schema di Provvedimento del Capo del

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Dipartimento, che soffre delle stesse illegittimità ed incongruenze dello schema di Decreto Ministeriale.

In conclusione, non si può fare a meno di evidenziare come il provvedimento in esame renda assolutamente improcrastinabile la risoluzione di alcune essenziali questioni, ovverosia la revisione delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, falcidiate dai dissennati interventi di *spending review* degli anni passati, l'implementazione dei posti di incarico superiore e la questione, di assoluto carattere urgente e prioritario, relativa al riconoscimento a tutti i dirigenti penitenziari oggi in servizio del trattamento economico e giuridico del personale della Polizia di Stato con qualifica di dirigente superiore.

Per quanto riguarda la revisione delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possiamo che confermare oggi quanto già rappresentato alla Signora Ministra della Giustizia anche con la recente nota Prot. n.846/T/22.01 del 06 febbraio 2022 e in occasione dei due incontri svoltisi nell'anno 2021 sia con lei⁷ sia con il Sottosegretario Delegato, Onorevole Avv. Francesco Paolo Sisto, ovverosia che gli interventi normativi di *spending review*⁸ hanno ridotto drasticamente⁹, rendendole assolutamente insufficienti, le dotazioni

⁷ Cfr. note Si.Di.Pe. Prot. n.810/T/21.23 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto "Incontro con la Signora Ministra della Giustizia del 15.04.2021" e Prot. n.823/T/21.36 dell'08 luglio 2021 avente ad oggetto "Convocazione incontro con le OO.SS. del comparto dell'Amministrazione Penitenziaria. Videoconferenza del 07 luglio 2021 - Contributo Si.Di.Pe.-"

⁸ dapprima per effetto dell'art.74 del **Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112**, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133 che ha determinato "la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.",

Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 (Tabella A, Art. 3, comma 3) sono passate dalle **originarie 511** (inclusi n.25 dirigenti generali e n.55 dirigenti non generali del ruolo di esecuzione penale esterna, ruolo che oggi è transitato al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche) a **n.419 unità (cioè -82)**. Si precisa che il dato di 511 è conseguenza, in questa sede, del fatto che dall'originaria previsione organica prevista dal D.Lgs. n.63/2006 di 526 unità sono state detratte le 15 unità di Dirigenti penitenziari del ruolo dei medici psichiatri poiché, in applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", si è avuto il transito al SSN dei dirigenti penitenziari medici ai quali faceva capo la direzione degli O.P.G.

Successivamente per effetto dell'art.2, comma 8 bis, del **D.L. 30 dicembre 2009 n.194** (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) è discesa l'ulteriore riduzione, rispetto ai posti risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 della L.133/2008 (entro il 30 giugno 2010) degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando anche a queste ultime una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva. Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale sono passate da n.419 unità (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.381 (cioè -38) come risulta dal D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

organiche della dirigenza penitenziaria che sono passate, sulla carta, dall'originaria previsione di

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>>, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2012, n. 69 (come da Tabella A aggiunta da Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73): Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario n.342; Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna n.39= totale n.381).

Si è dovuta, poi, dare attuazione all'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 3, lett. a) del **D.L. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha imposto entro il 31 marzo 2012 un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, anche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

L'ultima riduzione è stata poi effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: "1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;(…) 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012."

In attuazione, quindi, del predetto D.L. n.95/2012 è stato adottato il **D.P.C.M. 31 gennaio 2012** << Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>> come integrato dalla Tabella A di cui al Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73). Per effetto del predetto D.P.C.M. le dotazioni organiche del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sono state rideterminate così come segue:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.17 e Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario n.342 ;
- DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.39.

Successivamente per effetto del **D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84** le dotazioni organiche sono state rideterminate come segue:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.16 e Dirigenti penitenziari n.300 (previsione organico attuale);
- DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1, Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.34.

A seguito, poi, dell'art.1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale del D.G.M.C. sostituendo le tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è stato emanato il **D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175 che ha fissato l'attuale dotazione organica come segue:**

- **DAP: Dirigenti penitenziari generali n.16 e Dirigenti penitenziari n.300** (dato invariato rispetto al D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84)
- **DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1, Dirigenti penitenziari di istituto penale per minorenni n.7 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.34.**

⁹ Originariamente la Tabella A (Art. 3, comma 3) del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"(pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52) prevedeva il seguente organico di **526 dirigenti** che, come si ricorderà, era totalmente in carico al D.A.P.:

- 25 Dirigenti generali penitenziari
- 431 Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario (di cui 45 con incarichi superiori, 386 incarichi ordinari, cioè non superiori);
- 15 Dirigenti penitenziari del ruolo dei medici psichiatri (ruolo soppresso con il transito della medicina penitenziaria al S.S.N. per effetto del D.P.C.M. 1 aprile 2008)
- 55 Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna (di cui 8 con incarichi superiori, 47 incarichi ordinari, cioè non superiori), ruolo oggi transitato al D.G.M.C. per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

526 dirigenti a quella attuale di 316 per il D.A.P. e 42 per il D.G.M.C., ivi compresi i dirigenti generali. In concreto, inoltre, a causa dei pensionamenti e delle cessazioni dal servizio a vario titolo intervenute negli anni, gli organici di diritto, così ridotti, si sono ulteriormente depauperati in mancanza di nuove assunzioni, dal momento che l'ultima immissione in ruolo dei dirigenti penitenziari nell'Amministrazione Penitenziaria risale al lontano 1997.

Difatti, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a fronte di un organico di diritto di 300 (trecento) dirigenti penitenziari, effettivamente in ruolo se ne contano circa 223 (dato al 22 febbraio 2022), senza contare coloro i quali nell'anno in corso saranno collocati a riposo per raggiunti limiti di età o eserciteranno il diritto di essere collocati in quiescenza a loro domanda, avendo maturato la prescritta anzianità contributiva. E mentre oggi più che mai sarebbe necessario che ogni istituto penitenziario ed ogni Ufficio di esecuzione Penale esterna avesse un Direttore in pianta stabile e che fossero previsti anche uno o più Vice Direttori, per dare al titolare della direzione il necessario ausilio nella complessa attività direzionale, accade, invece, non solo che molti Istituti penitenziari e U.E.P.E. sono diretti da Direttori in missione, titolari di altra sede, ma anche che in quegli stessi istituti manchi pure di Vice Direttore perché, proprio in conseguenza dei citati interventi normativi di *spending review* non è più previsto tale posto di funzione. Va anche detto, inoltre, che alcuni istituti, anche di rilevante grandezza, sono stati accorpati sotto un'unica direzione. Noi riteniamo che tutti gli istituti penitenziari di 1° livello andrebbero riconosciuti di incarico superiore e che andrebbe abolita la categoria degli istituti di terzo livello con elevazione a 2° livello.

Per quanto riguarda il riconoscimento della dirigenza superiore ai dirigenti penitenziari va detto che essa, alla luce delle considerazioni esposte e in ragione delle discrasie rese evidenti dallo schema di provvedimento in esame, è misura urgente e prioritaria, per assicurare il riequilibrio del sistema. Il riconoscimento del trattamento economico e giuridico del dirigente superiore della Polizia di Stato al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria è, in vero, questione più volte formalmente posta, ma senza esito, all'attenzione dei Capi Dipartimento, benché ci consti che una proposta normativa sia stata trasmessa in data 07 maggio 2021 al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e all'Ufficio Legislativo del medesimo Dicastero con nota a firma congiunta dell'allora Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di quello del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Quanto sopra esposto è stato sostanzialmente rappresentato nel corso dell'incontro svolto in data 02 agosto 2022, al quale questa organizzazione sindacale ha partecipato con i propri rappresentanti "da remoto", ragione per la quale si chiede al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di voler disporre l'allegazione della presente nota al relativo verbale dell'incontro, perché consti agli atti.

Confidando che le osservazioni formulate saranno tenute in debita considerazione, si coglie l'occasione per inviare i più

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Verbale di riunione del 2 agosto 2022

Oggi, 2 agosto 2022, alle ore 10.10 circa ha inizio presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento la riunione avente ad oggetto **“Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al Personale appartenente alla Carriera dei funzionari”** con le OO.SS. della Carriera Dirigenziale Penitenziaria.

Presiede la riunione il Capo Dipartimento Pres. Carlo RENOLDI, sono presenti il Direttore Generale del Personale Dott. Massimo PARISI e la Dott.ssa Ida DEL GROSSO per l'Ufficio Relazioni Sindacali.

Sono collegati in videoconferenza per il DGMC il Cons. Giuseppe CACCIAPUOTI ed il Dott. Cosimo DELLI SANTI.

Sono presenti per la Parte Sindacale in video conferenza:

Carriera Dirigenziale Penitenziaria:

SIDIPE: Dott. TORTORELLA, Dott. PETRUZZELLI, Dott.ssa ZITO

DPS: Dott. GALATI (in presenza)

CISL – FNS: Sig. D'AMBROSIO, Dott. MARCELLO

CGIL – FP: Dott.ssa CIAVARELLA (in presenza), Dott. PRESTINI

Il Dott. PARISI apre la riunione, evidenzia che il Capo Dipartimento giungerà nel corso dell'incontro, aggiunge che l'obiettivo è mettere a regime le novità introdotte dal riordino in materia di posti di funzione per i Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria e che la bozza è stata concepita a regime. Evidenzia anche che il regime va gestito con una fase transitoria, quindi per gestire questa situazione piuttosto critica, si è deciso un rinvio ad un PCD la cui bozza è compresa nell'informativa trasmessa. Ci si confronta con le OO.SS. di tutte le categorie, considera diversi i nodi critici, con posti tipizzati e altri non ancora, per trovare soluzioni equilibrate ed assemblare i diversi pezzi del mosaico, è stato composto un apposito gruppo di lavoro che ha prodotto 2 relazioni più volte esaminate, è

M

S



Ministero della Giustizia

stata poi tratta una sintesi, oggetto dell'informazione preventiva. Fornisce le cifre dei relativi posti di funzione, espone la questione delle divisioni, già elaborata sul piano giuridico, si pone il problema se esse possano o meno essere comprese negli Uffici, si è scelto di dare loro una competenza specialistica, come da allegato 1, ad es. il SADAV, il vestiario e l'armamento, la CON etc. Ricorda il livellamento degli istituti in corso, gli istituti accorpati e l'apertura di padiglioni, per collocare 9 posti di funzione negli istituti che verrebbero qualificati con incarico superiore. Restano da ridefinire altre situazioni, tipo quella dell'Ufficio VIII o X. Rappresenta che si è in fase di ascolto attivo e considera questo passaggio sostanziale e non formale.

Il Cons. CACCIAPUOTI rappresenta che per il suo Dipartimento il nodo principale è quello dei 4 Primi Dirigenti, 2 sono stati individuati come Vice Consiglieri, poi sono state previste 2 divisioni per il DPCM, una per la sicurezza, l'altra per gli affari della Polizia Penitenziaria. Due sezioni di maggiore rilevanza sono state previste per i 2 Dirigenti Aggiunti.

Il Dott. TORTORELLA (SIDIPE) saluta i presenti, ringrazia per la convocazione che attendeva da tempo, ricorda di aver rappresentato più volte che questa materia impatta sulla Dirigenza Penitenziaria, che allo stato della normativa vigente ha il *management* e la *governance* dell'Amministrazione Penitenziaria, da lui censurata per aver escluso la sua categoria. A suo tempo disse che le questioni andavano affrontate con un ordine cronologico e tecnico – giuridico, nota invece una fretta – tutta estiva – di affrontare questo tema, ma in realtà con metafora edilizia si sta cercando di costruire una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta. Da tempo definisce la DGPR un mostro giuridico sin quando non è stata scorporata in due Direzioni Generali, quella del Personale e quella cosiddetta Beni e Servizi. Osserva che i posti di funzione da incasellare in quegli spazi che il Regolamento va ad individuare. Parla di balzo in avanti senza sapere cosa avverrà con il nuovo Regolamento pertanto ritiene illegittimo questo DM, che peraltro non tiene conto di norme di rango primario, osserva che questa Amministrazione non può essere di polizia, quindi l'esecuzione penale nella sua gestione non può essere affidata alla polizia, ricorda la funzione di garanzia e di contemperamento delle esigenze, evidenzia il rischio di creare meccanismi gravemente disfunzionali, visto l'impatto decisionale dei posti di funzione sulla



Ministero della Giustizia

periferia. Ricorda che i posti di funzioni debbano tenere conto della L. 395/90 e del suo dettato. Aggiunge che non sono previste divisioni all'interno dell'Ufficio del Capo DAP, quindi non ve ne possano essere. Sottolinea che mentre esiste un Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non esiste un Dipartimento della Polizia Penitenziaria. Nell'attuale organizzazione non ci sono le divisioni, quindi per lui non è possibile creare Amministrazioni parallele. Ricorda che il Decreto 146/2000 richiama sempre l'art. 9 L. 395/90 che rimanda alla separazione gerarchica, diversamente si avrebbe un'Amministrazione bicefala ed operante in modo non coordinato. Reputa necessario costruire un sistema armonico. Definisce "retro" terminologie tipo consiglieri ministeriali, non crede a "monadi" a disposizione del Direttore, è del parere che la Dirigenza Generale abbiano bisogno di uno staff di collaboratori, senza creare situazioni di diretta influenza. Si riserva ulteriori interventi.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) torna sulla declinazione delle competenze del Corpo, non ritiene possibile attribuire a funzionari e dirigenti del Corpo compiti non previsti dall'art. 5 della L. 395/90. Ritiene che l'equivoco di questo DM nasce da un'equiparazione ideologica della Polizia Penitenziaria ad altre Forze di Polizia; ricorda che nelle questure vi sono dirigenti che svolgono funzioni serventi ed ancillari rispetto ai questori. Parla di errore destinato a rimanere tale quando si arriverà all'Ufficio Legislativo. Il *core business* dell'attività dei dirigenti del Corpo a suo parere deve essere concentrato nelle strutture operative. Gradirebbe leggere i contributi dei 2 gruppi di lavoro. Non nega il diritto ai posti di funzione, ma non accetta forme di scollamento dalla normativa vigente. Definisce il Decreto "incoerente" con norme comunque da armonizzare, chiede che il competente Ufficio di Via Arenula venga investito della questione, prima che il provvedimento sia portato alla firma del Ministro, trova opportuno rivedere la "mission" dei due Dipartimenti. Prende in atto di vere e proprie fughe in avanti, comunque da evitare, non intende tarpare le aspettative di carriera di taluni ma nemmeno pregiudicare i diritti generali.

Alle ore 10.50 giunge il Capo Dipartimento, il quale si scusa per il ritardo e confida nella presentazione di osservazioni scritte.



Ministero della Giustizia

Il Dott. GALATI (DPS) sottoscrive per intero l'analisi del Dott. TORTORELLA, da lui definita magistrale, gli preme affrontare un tema che sta a cuore alla sua Sigla, ricordando che i Dirigenti Penitenziari sono una risorsa enorme oltre che una forza importante da valorizzare. Crede che con questa bozza si vada verso la negazione della *mission* dell'Amministrazione Penitenziaria, si investono le migliori risorse per trasferirle negli Uffici serventi e ciò rende il provvedimento svuotato di efficacia e di efficienza. E' del parere che si debba ripensare il modello organizzativo per intero, poiché quello attuale è stato progettato quando non vi erano dirigenti. Ogni gruppo di lavoro non potrà fare altro che inserire persone che non hanno spazi operativi e ricorda di aver spiegato questa situazione in vari momenti e sedi. Invita ad uscire dallo schema del carcere inteso come mere mura, trova nella bozza in questione richiami al Decreto del 1957, ormai più che superato. Propugna l'idea di più centri di dirigenza per un miglior *management*, cosa cui nessuno ha mai pensato, preferendo soddisfare le esigenze dei singoli. Invita a "fermare le bocce" e ad uscire dal concetto di struttura organizzativa che si vive da 40 anni, altrimenti si va incontro ad un contrasto fra categoria e ad ogni possibile elemento di negatività, percorrendo una strada caratterizzata dall'inefficacia e dall'inefficienza con una caterva di occasioni perdute. Si chiede cosa sia cambiato da quando nessuno era dirigente ad oggi che tutti lo sono, mancano spazi concettuali ed organizzativi. Riprende ogni singola parola del Dott. TORTORELLA, ribadisce l'invito a pensare ad un nuovo modello organizzativo, aggiunge che la bozza in discussione quest'oggi presenta profili di illegittimità sotto ogni punto di vista. Insiste sulla necessità di ragionare su un modello organizzativo nuovo, moderno ed in grado di accogliere le risorse che verranno.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) osserva che la norma di riordino va applicata comunque, segnala casi di istituti con 4 dirigenti, invita ad attendere perché diversamente si mette in moto un sistema in grado di produrre solo effetti negativi. Ritiene ormai necessario riorganizzare l'Amministrazione, segnala casi di Foggia, Livorno, Reggio Calabria etc, che rappresentano la conseguenza di errori a livello organizzativo. Invita a tener conto della differenza fra dirigenza superiore e incarichi di livello superiore. Crede che la soluzione migliore sia quella di "*smussare gli angoli*", cercando di individuare il danno minore e chiede di meditare su quello che potrà avvenire fra qualche mese a livello politico. Ritiene si possano aumentare i



Ministero della Giustizia

Dg

posti con incarico superiore, alla luce della mutata tipologia di istituti e detenuti per evitare ulteriori conflittualità all'interno degli istituti. Lamenta scarsa attenzione della politica su questo tema. Invita tutte le Parti a dare il proprio contributo per risolvere il problema. Ricorda che l'Amministrazione è arrivata in ritardo su troppi temi. Apprezza comunque il fatto che siano state convocate le OO.SS. di tutte le categorie. Non è particolarmente interessato all'operato dei gruppi di lavoro, bensì al prodotto presentato dall'Amministrazione. Avrebbe chiesto di aumentare la dirigenza superiore, se solo si fosse presentato un quadro politico come quello attuale, con un Governo ormai ai titoli di coda. Ritiene che l'Ufficio Legislativo di Via Arenula abbia già sviscerato l'argomento.

Il Capo DAP deve lasciare la riunione per le 12, il Dott. PARISI per le 12.30 a causa di impegni pregressi.

La Dott.ssa CIAVARELLA (CGIL) consegna una nota a verbale a tre firme, una per ogni Comparto rappresentato, ringrazia per la convocazione a Comparti separati. Considera questo un passaggio non da poco, in quanto occorre mantenere riunite tutte le categorie. Non apprezza questo DM per tutte le ragioni già esposte da chi l'ha preceduta negli interventi, nota una sorta di intervento a gamba tesa, si dice preoccupata per l'operato di un gruppo di lavoro, ravvisa incoerenza con le norme, invita a ridisegnare l'organizzazione per intero. Sottolinea la corsa al posto in sede centrale e la conseguente fuga dalla periferia è qualcosa di sconvolgente così come gli 82 posti in esubero, invita a riflettere sul prossimo turn over con colleghi che devono coprire più istituti, il cui comando è talvolta affidato ad un ispettore o addirittura un sovrintendente, non sente di poter accogliere un DM che polverizza il lavoro delle carceri ed idealizza figure come i Vice Consiglieri. Non accetta divisioni all'interno di strutture organizzative consolidate, propone di portare i posti di incarico superiore da 9 a 20. Chiede di ripensare interamente questo percorso, non comprende perché si voglia emulare a tutti i costi la Polizia di Stato, crede che esista la possibilità concreta di percorsi alternativi a questo Decreto.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) solleva il problema del disallineamento gerarchico già posto il 24 luglio 2021 ad ambedue i Capi Dipartimento, tuttavia nella sede di Via Arenula non vi è stato alcun seguito. Preannuncia l'invio di osservazioni scritte. Non intende modificare le proprie posizioni,



Ministero della Giustizia

lungi dal fare accademia, intende contribuire all'attività legislativa concretamente.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) invita le Parti a "salvare il salvabile".

Il Dott. TORTORELLA (SIDIPE) saluta il Capo Dipartimento, condivide l'intervento del Dott. PETRUZZELLI, non si assume responsabilità riguardo ad un Decreto che non condivide sotto alcun aspetto e che per lui produce solo effetti devastanti che vanno a depauperare la funzione mediatrice e di contemperamento delle esigenze tipiche della sua categoria. Ricorda una proposta a suo tempo inviata e si dice pronto ad inviare il suo contributo. Reclama più attenzione, meditazione e confronto su questo argomento.

Il Dott. PARISI raccoglie le osservazioni formulate nei vari interventi e alle ore 12.00 chiude la riunione.

Il verbalizzante

Uff. Sup. Regionale N. 11/12/13